



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 12/10/2016

---

OGGETTO: Sentenza n. 857/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Comune di Castelvetro c/ Killin S.p.A.. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore 13,00 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 10/10/2016, di seguito integralmente trascritta:

*PREMESSO che con Sentenza n° 184/2012 (All. 1) il Giudice di Pace di Castelvetro, dott.ssa Pina Nasello, a conclusione del proc. civ. n° 670/2010 R.G. intentato dal sig. Quinci Vitino, ha condannato in solido il Comune di Castelvetro e l'INA Assitalia s.p.a., a risarcire i danni subiti dall'attore a causa della presenza di un taglio nella sede stradale e condannando altresì il Comune a pagare le spese legali in favore della KILLIN s.p.a., terza chiamata in causa dal Comune;*

*CHE nessun pagamento al Sig. Quinci ha effettuato il Comune, avendo l'INA Assitalia s.p.a. pagato interamente sia la sorte che le spese legali in favore dell'attore, come risulta dall'email assunta al prot. gen. n° 4016 del 18.01.2013 (All. 2);*

*CHE con Provvedimento Dirigenziale n° 256 del 22.05.2013, è stato disposto il pagamento della somma di € 1.102,39, a titolo di spese legali in favore della KILIN s.p.a. (All. 3);*

*CHE con atto di citazione notificato il 12.04.2013 il Comune di Castelvetro ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Marsala avverso la suddetta Sentenza n° 184/2012 contro la KILLIN s.p.a. contestando la condanna alle spese in favore di questa (All. 4);*

*VISTA la Sentenza n° 857/2015 notificata al Comune in persona del Sindaco in data 22.04.2016 con la quale, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott. Filippo Ruggero, ha rigettato l'appello e condannato il Comune al pagamento in favore della KILLIN s.p.a. le spese di lite pari ad € 1.600,00 oltre accessori (All. 5);*

*VISTA la tabella a firma dell'avv. Daniela Grimaudo del 6.09.2016 (All. 6) con la quale si quantificano le somme dovute come segue:*

#### Sentenza n° 857/2015 Tribunale

<b>SPESE LEGALI imponibili (compenso)</b>	€	<b>1.600,00</b>
<b>SPESE forfettarie 15% su € 1.600,00</b>	€	<b>240,00</b>
<b>CAP 4% su € 1.840,00</b>	€	<b>73,60</b>
<b>IVA 22% su € 1.913,60</b>	€	<b>421,00</b>
<b><u>TOTALE</u></b>	€	<b><u>2.334,60</u></b>

*CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016;*

*CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);*

*CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);*

*CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);*

*VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 485/leg/G del 9.09.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre ricorso in cassazione avverso la sopradetta Sentenza (All. 7);*

*CHE, la somma da corrispondere alla KILLIN s.p.a. ammonta ad € 2.334,60 ;*

*CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di € 2.334,60 in favore della KILLIN s.p.a. don sede in Patti nella via Giovanni XXIII;*

*VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;*

*VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;*

*VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;*

*VISTO il parere di regolarità contabile;*

*VISTO l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000;*

*VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;*

*RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;*

*per quanto premesso,*

### **PROPONE**

*al Commissario Straordinario*

*1) PRENDERE ATTO della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 26.04.2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Comune di Castelvetro c/ KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII e condannato il Comune a pagare le spese di lite, liquidate in € 1.600,00 oltre accessori;*

*2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma totale di € 2.334,60 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*3) DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 2.334,60 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11*

– titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) *DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;*

5) *DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della KILLIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Patti nella via Giovanni XXIII ;*

6) *TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.*

---

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la superiore proposta di deliberazione è meritevole di approvazione, tenuto conto del fatto che la sentenza del Tribunale di Marsala, declaratoria della soccombenza del Comune di Castelvetro nei confronti della Killin S.p.A. e del conseguente obbligo di pagamento delle relative spese processuali, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata con ricorso per Cassazione in base a condivisibili considerazioni esposte dal legale del Comune Avv. Daniela Grimaudo con nota del 9/09/2016, sostanzialmente fatta propria dal Sindaco che ha inoltrato la proposta di deliberazione;

### DELIBERA

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 26.04.2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Comune di Castelvetro c/ KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII e condannato il Comune a pagare le spese di lite, liquidate in € 1.600,00 oltre accessori.

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € 2.334,60 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII in persona del legale rappresentante pro tempore.

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 2.334,60 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.

4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della KILLIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Patti nella via Giovanni XXIII.

6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.

7) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 12/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 12/10/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---



**CITTÀ DI CASTELVETRO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE *AFFARI GENERALI*

UFFICIO: *LEGALE*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**  
**(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**OGGETTO:** Sentenza n. 857/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. Comune di Castelvetro c / Killin - s.p.a. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata e approvata dal  
Commissario Segretario  
il 12 OTT. 2016  
con deliberazione n° 38

Dichiaro immediata esecuzione ai sensi dell'art.12 co 2° della L.R. 44/91

NO  
 SI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per questo concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

Data 19.10.2016 *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Per questo concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data 01.11.2016 *IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE*  
*PROG. AMMINISTRATIVO FINANZIARIA*  
*E GESTIONE DELLE RISORSE*  
*Doc. Andrea Regino DI COSCI*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 2234,62

AL CAR. 2010 A IPR 1025/2016

Data 22 SET. 2016 *IL RESPONSABILE*

*09.10.2016*  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DANTE LA GRIMALDI  
RAGIONIERA (C)

IL RESPONSABILE P.O. STEFANO BARBACID  
(Consiglio di Amm.)

*09*  
CITTÀ DI CASTELVETRO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**PREMESSO** che con sentenza n° 184/2012 (**All. 1**) il Giudice di Pace di Castelvetrano, dott.ssa Pina Nasello, a conclusione del proc. civ. n° 670/2010 R.G. intentato dal sig. Quirino Vitano, ha condannato in solido il Comune di Castelvetrano e l'INA Assitalia s.p.a., a risarcire i danni subiti dall'attore a causa della presenza di un taglio nella sede stradale e condannando altresì il Comune a pagare le spese legali in favore della KILLIN s.p.a., terza chiamata in causa dal Comune;

**CHE** nessun pagamento al Sig. Quirino ha effettuato il Comune, avendo l'INA Assitalia s.p.a. pagato interamente sia in sorte che le spese legali in favore dell'attore, come risulta dall'incarico assunto al prof. gen. n° 4016 del 18.01.2013 (**All. 2**);

**CHE** con Provvedimento Dirigenziale n° 256 del 22.05.2013, è stato disposto il pagamento della somma di € 1.102,39, a titolo di spese legali in favore della KILLIN s.p.a. (**All. 3**);

**CHE** con atto di citazione notificato il 12.04.2013 il Comune di Castelvetrano ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Marsala avverso la suddetta Sentenza n° 184/2012 contro la KILLIN s.p.a. contestando la condanna alle spese in favore di questa (**All. 4**);

**VISTA** la Sentenza n° 857/2015 notificata al Comune in persona del Sindaco in data 22.04.2016 con la quale, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott. Filippo Ruggiero, ha rigettato l'appello e condannato il Comune al pagamento in favore della KILLIN s.p.a. le spese di lite pari ad € 1.600,00 oltre accessori (**All. 5**);

**VISTA** la tabella a firma dell'avv. Daniela Grimaldo del 6.09.2016 (**All. 6**) con la quale si quantificano le somme dovute come segue:

**Sentenza n° 357/2015 Tribunale**

<b>SPESE LEGALI</b> imponibili (compensa)	€	<b>1.600,00</b>
<b>SPESE</b> forfettarie 15% su € 1.600,00	€	<b>240,00</b>
<b>CAP</b> 4% su € 1.840,00	€	<b>73,60</b>
<b>IVA</b> 22% su € 1.913,60	€	<b>421,00</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>2.334,60</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 dell'approvato bilancio 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale o, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale per la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (su cui contenute l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Prnt Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegna materialmente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 154 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grignardo prot. n° 485/leg/G del 9.09.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di proporre ricorso in cassazione avverso la sopradetta Sentenza (All. 7),

**CHE**, la somma da corrispondere alla KILLIN s.p.a. ammonta ad € 2.334,60 ;

**CHE** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di € 2.334,60 in favore della KILLIN s.p.a. con sede in Patri nella via Giovanni XXIII;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 235 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 5 del D.L. n° 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18/08/2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti,

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;  
per quanto premesso,

**PROPONE**

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 26/04/2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Comune di Castelvetrano c/ KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII e condannate il Comune a pagare le spese di lire, liquidate in € 1.600,00 oltre accessori;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € 2.334,60 indicata in promessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 857/2015 tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n°267, da corrispondere alla KILLIN s.p.a. con sede in Patti nella via Giovanni XXIII in persona del legale rappresentante pro tempore;


3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 2.334,60 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 macroaggregato 110 dell'approvato bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contrattazioni di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della KILLIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Patti nella via Giovanni XXI;

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per il Comune.

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.






IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE  
(*Prof. Lino Edo Maggini*)

IL DIRIGENTE AD IUSTITIA





**COMUNE DI CASTELVETRANO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parera n. 72/2016 del 07/10/2016 Prot. 83

Al Segretario Generale  
Dr. Livia Ella Maggio  
SEDE

**PARERE** sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario  
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Affari Generali Ufficio Legale.

**Oggetto:** Sentenza n. 867/2016 emessa dal Tribunale di Marsala c/ Comune di Castelvetrano c/ Kilin spa . Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

**Il Collegio dei Revisori :**

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 287/2003);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che la notizia e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati


**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 2.334,80 al Bilancio di Previsione 2016.**


**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**


**Rag. Maria Nastasi (Presidente)**



**Dr. Angelo Nastasi (Componente)**



**Dr. Giacomo Eina (Componente)**



1/2/2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CASTELVETRANO

Ufficio Judge  
Zedelm 17

Copia  
ALL 1

38/2013

18 FEB 2013  
353

18 FEB 2013



COMUNE DI CASTELVETRANO  
18 FEB 2013  
Proc. 10520  
C. 10520

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 484 /2012 SENT.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO**

N. 670/2010 R.G.

Il Giudice di Pace di Castelvetro Dott. Pina Nasello, ha pronunciato la seguente

N. 983 /2012 CRON

N. 320/12 REP.

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 670 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2010 avente per oggetto: "Condannatoria"

Oggetto: condannatoria

Promossa da:

**QUINCI VITO** (c.f. ...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rosa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco pro-tempore, per carica domiciliato in Piazza Umberto I presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grunardo, giusta deliberazione di nomina e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Rilasciata copia con forma esecutiva

All'Avv.

**CONVENUTO**

Oggetto

**E NEI CONFRONTI DI**

**KILLIN S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (c.f. P.Iva 01392840839) rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Signorello in virtù

P.O. ...  
E...

di mandato stesso a margine della comparsa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Castelvetro in Piazza Cavour n. 11.

#### **TERZA CHIAMATA IN CAUSA**

**IPE S.r.l.** (P.Iva 01872880818), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, effettivamente domiciliata in Partanna Viale D'Italia n. 139, presso lo studio dell'Avv. Cristian Artale che la rappresenta e difende per mandato stesso in calce alla comparsa.

#### **TERZA CHIAMATA IN CAUSA**

**INA ASSITALIA S.p.A.** (P.Iva. 00924321003 - 00885351007), in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paolo Genu in forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliata, con il suo procuratore, in Castelvetro via Vittorio Emanuele n. 64 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panicoello.

#### **TERZA CHIAMATA IN GARANZIA**

All'udienza del 24.09.2012, la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni depositate con note scritte:

#### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2010, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi questa Autorità giudiziaria, il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco p.t. per accertarne la responsabilità e sentirlo condannare al pagamento della somma di € 2.716,20 oltre interessi legali maturati e maturandi ed ogni successiva occorrenza, chieste a titolo di risarcimento danni conseguenti ai fatti così narrati:

In data 13.11.2008 alle ore 16,00 circa il Sig. Quinci, alla guida della propria autovettura targata CJ405ZW impattava violentemente contro una buca

presente sul manto stradale di c.da Strasatto (all'altezza del negozio Scarpinando) del Comune di Castelvetro non visibile ed in alcun modo segnalata. L'evento provocava danni ai copertoni, ai cerchi, agli ammortizzatori ed altro per una spesa complessiva di € 2.716,20 come da preventivo depositato in atti.

Rappresentato l'accaduto agli enti preposti in data 05.03.2009 le parti, in contraddittorio, si recavano sui luoghi per l'ispezione. All'epoca, il Comune di Castelvetro comunicava che giusta autorizzazione n. 75/08 il Comune di Castelvetro autorizzava la Killin S.p.A., ad effettuare il collegamento della condotta di scarico di acque reflue e bianche, alla pubblica fognatura e che detti lavori sono stati eseguiti dalla IPE s.r.l.

L'attore intratteneva breve corrispondenza con la IPE o, per essa con PINA Assitalia, garante per la R.C. della IPT, senza però sentire alcun effetto, da ciò il presente giudizio.

Il Comune di Castelvetro si costituiva depositando regolare comparsa.

Contrastava ogni pretesa attorea, affermando che nessuna responsabilità può essere addebitata al Convenuto Comune né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c. chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la Killin S.p.A. e la IPT S.p.A., al fine di essere tenuto indenne da ogni eventuale accertata responsabilità.

Differita l'udienza al fine di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti ritenute ugualmente responsabili, all'udienza di rinvio si costituivano la Killin S.p.A. e la IPE s.r.l.

La Killin, in preliminare, eccepeva la nullità dell'atto di chiamata in causa atteso che il Comune di Castelvetro si è limitato a riportare, nello stesso

U. G. A. C. P. G. P.  
D. M. P. G. P.

atto, unicamente le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio così pregiudicando il suo pieno diritto di difesa.

Nel merito escludeva la responsabilità in capo alla stessa dovendosi invece, in base a costante giurisprudenza, ricreare ogni responsabilità in capo all'appaltatore o l'Ente committente, nel caso specifico il Comune di Castelvetrano, in quanto custodi del bene "strada pubblica".

Anche la IPE s.r.l., si costituiva mediante deposito di regolare comparsa.

Sempre in via preliminare, chiedeva chiamare in causa l'INA Assitalia S.p.A., attesa che al momento del verificarsi dell'occorso sinistro, la IPE s.r.l. era contrattualmente coperta da polizza assicurativa contro terzi, come da contratto prodotto in atti. Nel merito, eccepiva ogni responsabilità in capo alla stessa stante che i lavori sono stati eseguiti con massima attenzione anche in ordine alle segnalazioni delle eventuali insidie, chiedeva pertanto, nel caso di condanna, essere manlevata dalla Compagnia di Assicurazioni che ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chiamava a garanzia.

Autorizzata la chiamata in garanzia della INA Assitalia S.p.A., la stessa si costituiva nei termini indicati. Eccepiva l'inoperatività della polizza in virtù della quale è stata chiamata in giudizio dalla IPE s.r.l., in quanto, nulla prevede in ordine al fatto per cui è causa, eccepiva altresì quanto dedotto da parte attrice riportandosi a quanto già indicato e contestato dalla assicurata.

Accertata la regolarità del contraddittorio e superata ogni eccezione preliminare come da ordinanza del 10.10.2011, fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con prova orale e, ritenuta la stessa sufficientemente matura per la decisione, all'udienza del 24.09.2012 veniva pronunciata la sentenza.

INA Assitalia S.p.A.  
Dott. Pina Nizzello  
24/09/2012

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In caso di danno alle cose o alla persona causate da una buca presente sul manto stradale, possono considerarsi ormai definitivamente superati i tempi in cui la responsabilità della pubblica amministrazione veniva ricondotta nello schema giuridico desumibile dall'art. 2043 c.c., interpretato alla luce della teoria dell'insidia o trabocchetto quali figure sintomatiche della colpa dell'ente proprietario.

Giurisprudenza maggioritaria afferma che per i danni causati da una buca presente sul manto stradale, è destinato a trovare automatica applicazione l'art. 2051 c.c. che, configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva (colpa presunta) configura un regime certamente più favorevole alla parte danneggiata.

L'assetto normativo puntualizza il presupposto di fatto per l'applicazione, alla amministrazione pubblica, della disciplina dettata in tema di responsabilità da cose in custodia, rappresentato dalla possibilità concreta per l'ente, avuto riguardo all'estensione della rete stradale di riferimento, di esercitare un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

La circostanza che si tratti della rete stradale contenuta nella perimetrazione del centro abitato, in particolare, è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e, pertanto, comporta la sicura applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti del Comune.

Nel caso concreto, il convenuto Comune di Castelvetrano declina ogni responsabilità nel presupposto che, giusta autorizzazione n. 75/08 il Comune autorizzava la ditta Killin S.p.A. ad effettuare il collegamento della condotta

UFFICIO DEL  
SINDACO  
19-03-2008



di scarico di acque reflue e bianche, alla pubblica fognatura della via Caduti di Nassirya, in corrispondenza di un pozzetto già esistente.

Con nota prot. 4149 la ditta IPE s.r.l., subappaltante della Kilin, ha comunicato al Settore OO.PP la data di inizio dei predetti lavori per il giorno 13.11.2008 e, con successiva nota n. 54530 comunicava la ultimazione dei lavori in data 17.11.2008.

In virtù di quanto sopra, nessuna responsabilità quindi, può essere invocata in capo alla P.A. quanto piuttosto sono da ritenersi responsabili, in solido, la Kilin S.p.A. e la IPE s.r.l. rispettivamente committente e ditta appaltatrice dei lavori autorizzati.

Sul punto, la Corte di Cassazione compie un ulteriore passo in avanti, occupandosi dell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato in appalto, a diverse ditte private, la manutenzione delle pubbliche vie urbane.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, l'affidamento in appalto della manutenzione delle strade, ad imprese private rappresenta un ulteriore elemento concreto, indicativo dell'effettiva possibilità, per l'Ente Pubblico, di esercitare un controllo continuo ed efficace sulla rete stradale, con la conseguenza che, a fortiori, deve trovare applicazione l'art. 2051 c.c. e l'affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private non trasferisce l'obbligo di custodia, del bene demaniale, dal Comune alle imprese appaltatrici.

Con riferimento alla manutenzione delle strade, in altri termini, il principio, sancito dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. 7755/07) per cui "l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera", non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato

ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere fisico sulla cosa.

Nel caso di una strada pubblica, un simile totale trasferimento non può avere luogo, in quanto il Comune non può spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dall'art. 14 C.d.S.

Il principio testé affermato può, a parer del giudice, estendersi al caso per cui è processato.

In concreto quindi, è dato certo che il 13.11.2008 la TPE s.r.l. iniziava i lavori di scavo nel tratto indicato, da parte attrice, quale luogo dell'avvenuto sinistro.

Il teste di parte attrice riferiva di una buca esistente sul manto stradale né segnalata né visibile e notava l'autovettura dell'attore, che lo precedeva, impattare contro la buca, con le ruote anteriori prima e posteriori dopo per poi accostarsi sul margine destro. Non vi è motivo alcuno di dubitare circa l'attendibilità del teste in considerazione della coerenza strutturale della deposizione stessa.

L'eccezione del Comune di Castelvetrano circa l'assenza dell'insidia o il concorso di colpa del danneggiato non trova accoglimento solo se si ha riguardo alla circostanza che il sopralluogo, effettuato nel contraddittorio delle parti, a distanza di cinque mesi circa, riferiva di una "traccia di taglio" e ripristino del manto stradale, così come l'invocata esimente di cui all'art. 141 C.d.S. non libera il Comune dall'onere di fornire la prova che il danno sia derivato dall'asserita condotta colposa tenuta dal conducente.

L. Capoglion di Pace  
Per *[firma]*

Anche la IPE s.r.l., circa la necessaria ed adeguata segnalazione dei lavori, al fine di prevenire danni a terzi, è risultata carente.

In ordine alla polizza assicurativa, in ragione della quale la IPE s.r.l., chiamava a garanzia FINA Assitalia S.p.a. e, quest'ultima ne occupava la validità, va precisato che risulta agli atti un contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti con decorrenza a partire dal 15.03.2007 e scadenza ore 24 del 15.03.2017. Le eccezioni sollevate dall'INA S.p.A., che vuole il campo di operatività della polizza stessa limitato a specifiche attività, indicate nella scheda depositata, vanno disattese atteso che dalla stessa scheda rileva una "sezione responsabilità civile generale" ed è rimasta mera affermazione labiale la invocata inapplicabilità della polizza assicurativa alla attività prestata dalla IPE s.r.l. in conseguenza della quale si è verificato il sinistro per cui è causa.

In conclusione, per tutto quanto accertato e riferito si può ritenere che, l'autente danneggiato da un'insidia stradale possa agire ex art. 2043 c.c., nei confronti dell'impresa appaltatrice e conservi, altresì, l'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune-proprietario.

Trattandosi di due fonti distinte di responsabilità, nulla vieta che esse concorrano tra loro, dando luogo, così, ad un'obbligazione risarcitoria solidale.

Circa il quantum richiesto l'attore ne dava prova, a mezzo preventivo del gruppo Ferrarese s.r.l., asseverato dal legale rappresentante e materiale estensore dello stesso.

Per sopperire alle carenze probatorie di tale mezzo di prova il GdP ritiene determinare la somma, da corrispondere all'attore, in via equitativa ex art.

1226 e 2056 c.c. e ritiene equa la somma di € 1.700,00 necessaria per il ripristino dell'autovettura tg CI4057W.

Pertanto, definitivamente decidendo, questo giudice, in accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo dichiara il Comune di Castelvetrano in persona del Sindaco pro-tempore e la IPE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore responsabili, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, del sinistro per cui è causa, condanna conseguentemente il Comune di Castelvetrano in persona del Sindaco pro-tempore e l'INA Assitalia S.p.A., compagnia Assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sempre in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento a favore dell'attore della somma di € 1.700,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà nell'incidente per cui è causa.

Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dal sinistro al saldo

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, vengono determinate e liquidate secondo i parametri di cui al D.L. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) emanato in applicazione al D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Castelvetrano, Dott. Pina Nasello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente e nei termini notificato dall'attore al convenuto Comune di Castelvetrano in

Il Giudice di Pace  
Dott. Pina Nasello

persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti della Killin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della IPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e INA Assitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, terze chiamate in causa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così decide:

-Dichiara solidalmente responsabili del sinistro occorso in data 13.11.2009 il Comune di Castelvetro e la IPE s.r.l.;

-Condanna, conseguentemente, il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro-tempore e FINA Assitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.700,00 così liquidata come in motivazione, oltre gli interessi legali dal sinistro al saldo;

-Condanna sempre gli stessi alla rifusione, a favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 920,00 oltre IVA e CPA come per legge.

-Condanna il Comune di Castelvetro al pagamento delle spese del giudizio a favore della Killin S.p.A., che liquida in complessivi € 860,00 oltre IVA e CPA

La Sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Castelvetro il 24.09.2012.

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Pina Nasello

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Pina Nasello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CASTELVETRO

Castelvetro (Ct) il 5 OTT 2012

Il Giudice  
Dott.ssa Pina Nasello

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di metterlo a esecuzione il  
presente titolo; al P.M. di darvi assistenza, ed a tutti gli  
Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

È prima spedizione esecutiva che si rilascia a  
richiesta dell'AVV. V. SIGNORELLA

In corso di registrazione per uso esecuzione (sent. n.  
522/02 Corte Costituzionale).

Castelvetrano, li 6 DIC. 2016

Il Funzionale Giudiziario  
Giovannello Camorani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CASTELVETRANO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelvetrano, li 6 DIC. 2016



Il Funzionale Giudiziario  
Giovannello Camorani

Studio legale Avv. Vito Signorello  
Piazza Cavour n. 11  
91022 Castelvetro (TR)  
Tel fax 0924 45198  
e-mail [vito.signorello@libero.it](mailto:vito.signorello@libero.it)

Mandato

**Notifica titolo e ATTO DI PRECETTO**

La società **KILLIN S.p.a.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Part. Iva: 0192840809), con sede a Parrò (ML) in Via Giovanni XXIII, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Signorello (Cod. Fisc. SGNVIR 53040286H), in virtù di mandato stesso a margine del presente atto ed elettronicamente depositata presso lo studio di quest'ultimo sito in Castelvetro in Piazza Cavour n. 11 (per eventuali comunicazioni: tel-fax: 092445198, e-mail: [signorellovito@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:signorellovito@pec.ordineavvocatomarsala.it))

Delega a rappresentarmi e difendermi, nel presente procedimento, in tutte le fasi succedive, comprese quelle d'ascolto, di opposizione agli atti esecutivi, d'appello l'Avv. Vito Signorello conferendogli ogni facoltà di legge concernente la difesa e di nominare altri procuratori ad litem, conciliare, riscuotere transigere e quantivale con gli

**Premesso**

Che con sentenza n. 184/2012, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro il 24.09.2012, depositata in cancelleria il 15/10/2012, rilasciata in copia con spedizione esecutiva il 6/12/12, il Giudice di Pace ha dichiarato solidalmente responsabili del sinistro occorso in data 13/11/2009 il Comune di Castelvetro e la IPE srl; che ha condannato conseguentemente il Comune di Castelvetro e l'INA Assitalia S.p.a. al pagamento in favore dell'attore Quoci Vito, della somma di € 1.703,00, oltre gli interessi legali e oltre alla restituzione delle spese del giudizio liquidate in € 920,99 oltre IVA e CPA come per legge; il Giudice di pace, ha altresì, condannato il comune di Castelvetro al pagamento delle spese del giudizio in favore della forza chiamata in causa, Killin S.p.a., liquidate in complessive € 860,00 oltre IVA e CPA;  
Che, nonostante affidato con lettera del 21.10.2012 inviata via fax, il Comune di Castelvetro non ha mai corrisposto quanto sopra dovuto all'istante;

leggere domicilio altrui, di cui amare terzi in causa, di rinuncia agli atti e di accettare l'atruo rinunzia, di riferire e fornire giuramento, di chiedere in pure casuaria, fugga domo e presso lo studio dello stesso il Castelvetro Piazza Cavour n. 11. All'effetto delle disposizioni contenute nella legge 472/96 e successive modifiche, dichiaro di essere stato informato sui diritti in materia di privacy ed autorizzo il trattamento con mezzi informatici dei dati personali sensibili necessari per lo svolgimento del mandato. Acciaria di essere stata informata della legge 30/06/08 dell'istituto della conciliazione e di non averla accettata.

Tutto ciò premesso e riferito, la società Killin S.p.a. si sopra rappresentata e

*Handwritten signature and notes:*  
Vito Signorello  
11-9  
de l'Avv. che rappresenta l'Aut. e Killin S.p.a.  
Autografo lo firmo  
V. Signorello

Studio legale Avv. Vito Signorello  
Piazza Cavour n. 11  
91022 Castelvetro (TP)  
Tel./fax 0924 45195  
e-mail [avv.vitogirello@libero.it](mailto:avv.vitogirello@libero.it)

difesa

### INTIMA FORMALE PRECETTO

al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, per carica  
domiciliato in Piazza Umberto I n. 3 presso la casa Comunale, di pagare in favore  
della istante nel termine di giorni centoventi giorni dalla notifica del presente atto e

delle sentenze n. 184/2012 le seguenti somme:

Capitale: € 860,00

Interessi legali: € 5,90

Compenso per attività della fase esecutiva ai sensi del decreto Ministeriale 140  
del 20.07.2012: € 10,00 per la disamina del titolo esecutivo, € 39,00 per la redazione  
dell'atto di precetto; € 10,00 per la notifica dell'atto di precetto;

Compenso per il precetto ai sensi del d.m. 140 del 2012 (scaglione da 0 ad €  
5.000,00: minimo 20,00 massimo 100,00) la media € 60,00, oltre a CNAP e IVA (€  
2,40 per CNAP e € 12,60 per IVA).


Riassumendo:

- Totale capitale e interessi: € 865,90
- Compensi professionali e spese: € 124,00 oltre a spese di notifica del  
precetto e ulteriori compensi per fase esecutiva e spese vive per attività e  
funzioni successive.

Casi avvertimento a detto debitore che, in difetto di pagamento nel termine di giorni  
centoventi dalla notifica del presente atto della somma complessiva di € 999,90 si  
precederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Castelvetro 18.01.2013

Avv. Vito Signorello





Studio legale Avv. Vito Signorello  
Piazza Cavour n. 11  
91022 Castelvetrano (TP)  
Tel-fax 0924 45158  
e mail [avv.signorello@libero.it](mailto:avv.signorello@libero.it)

COMUNE DI MARSA  
Sezione distrettuale di CASTELVETRANO  
C.A.P. 91022

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Castelvetrano, ad istanza della società KILLIN S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Part. Iva: 01392840839), con sede a Patti (ME) in Via Giovanni XXIII, come sopra rappresentata e difesa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l'Ufficio del Tribunale di Marsala, sezione distrettuale di Castelvetrano, ho notificato il su esposto atto di precetto e la cartella nr. 184/2012, mediante consegna della copia nelle mani di \_\_\_\_\_

Al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco *pro tempore*, per carico domiciliato in Piazza Umberto I n. 5 presso la casa Comunale

*o in via dell'impiegato dell'ufficio postale  
Gonella Franca*

*il giorno 6.12.2013*

*A. Jucante*

Castelvetrano - Sicilia - 91022

UFFICIO TRIBUNALE  
MARSALA  
SEZIONE DISTRETTUALE  
CASTELVETRANO

Prot. Gen n° 4016 del 12 FEB 2012

Pagine: 1 di 1

All. 2

Da: Seccacini Maddalena  
A: [comune@comune.castelvetrano.it](mailto:comune@comune.castelvetrano.it)  
Cc: [seccacini.maddalena@libero.it](mailto:seccacini.maddalena@libero.it), A'lonzi Antonina  
Data venerdì 10 gennaio 2012 - 10:33

**SX INA ASSITALIA 119.2609.801324 QUINCI VITINO - SENT. N.RO 184/2012 G.D.P. di Castelvetrano**

Buongiorno avv. Grimaudo,

Le invio la presente in quanto mi occupo della rivalsa per il recupero del 50% di quanto liquidato al signor Vitino in seguito alla condanna in solido nella mandante INA ASSITALIA, quale assicuratore della IPL, e del Comune prevista nell'adella sentenza n.ro 184/2012 del GCP di Castelvetrano.

Le confermo l'abbandono da parte nostra di ogni richiesta in rivalsa nei confronti del Comune di Castelvetrano, savi ed impreviudicati i nostri diritti nei confronti di altri eventuali responsabili civili.

Cordiali saluti.

**Dr. Maddalena Seccacini**

OBS – Generali Business Solutions SCpA

*Controllo processi e indicatori industriali - Ufficio Gestione Recupero*

Via Fieschi 8 – 15121 Genova

Tel 010 5380.206 – Int. 79206

Fax 010 5380.446 010 5380.401

e-mail: [maddalena.seccacini@generaligroup.com](mailto:maddalena.seccacini@generaligroup.com)

As sensi del D.Lgs. 156/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandone eventualmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 156/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.



UFFICIO LEGALE

STAFF SINDACO

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**


N. 256 del 27 MAR 2013

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento spese di giudizio alla ditta KULLIN S.p.A. giusta sentenza n. 184/2012 emessa dal CdP di Castelvetrano.

Trasmessa ai seguenti Uffici	Data	Firma per Ricevuta
1. ALTO PREF. UFFICIO ONLINE	_____	_____
2. Sg. SINDACO	_____	_____
3. SEITORE RAGIONERIA	_____	_____
4. UFFICIO LEGALE	_____	_____

27 MAR 2013

Il Responsabile del procedimento  
Manghera G. G. G.



Settore Ragioneria e Finanze

Assunto supporto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 sull'intervento n° \_\_\_\_\_  
 Cap. P.F.G. n° \_\_\_\_\_  
 Fondo di riserva € \_\_\_\_\_  
 Imp. Proccedenti € \_\_\_\_\_  
 Imp. attuale n° € \_\_\_\_\_  
 Disponibilità residua € \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di CV n. 174 del 9.05.2015 avente ad oggetto "Modifica deliberazione di GM n. 172 del 6.05.2014 avente ad oggetto "Sentenza n. 1842/2012 omessa dal Giudice di Pace di Castelvetroso nel giudizio promosso da GLINCI VITINO c/Comune di Castelvetroso, impegno di spesa";

VISTO il provvedimento n. 255 del 21.05.2015 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.102,39 ai codici di bilancio " - 1 - 2 - 8 del redigendo bilancio 2015;

CHE è opportuno e necessario liquidare e pagare la superiore somma per spese di giudizio alla ditta KILLIN S.p.A.;

VISTO l'art. 49 dello Statuto del Comune di Castelvetroso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 20.5.2009;

**RICONOSCIUTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa.

- 1) **LIVIDARE E PAGARE** la somma complessiva di €. 1.102,39 alla ditta KILLIN S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Pardi (ME) in via Giovanni XXIII, Part. IVA 01392840859 - mediante accredito su conto corrente bancario alla stessa intestato, intrattenuto presso il Credito Emiliano - IBAN: IT56 0300 3281 8300 1000 000 1453 - con la causale "spese legali in favore della Killin S.p.A.";
- 2) **DARE ATTO** che la somma di €. 1.102,39 è stata impegnata con provvedimento dirigenziale n. 255 del 21.05.2015;
- 3) **TRASMETTERE** all'indirizzo [incirzozio.mario@amministrazioneepte@comune.castelvetroso.it](mailto:incirzozio.mario@amministrazioneepte@comune.castelvetroso.it) del da pubblicare sul sito istituzionale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento.

## D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetroso per gg. 10 (quindici) consecutivi.

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Paolo Natale)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Casalevefrano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e così per giorni 15 consecutivi.

Casalevefrano, li \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'ALBO

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale.

Casalevefrano, il 7.2.2013  
*Milano*

UFFICIO DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
AVV. DANIELA GRIMAUDDO  
C.F. GRMDNI.594591611  
Piazza Umberto I°  
91022 CASTELVETRANO (CT)

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

Atto di appello

per la riforma della sentenza n. 184/2012, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, Dott.ssa Pina NASELLO, il 24.09.2012, a definizione del giudizio n. 690/2010 R.G. proposto da QUINCI Vitino contro il COMUNE di Castelvetrano, depositata in Cancelleria il successivo 15.10.2012, avente ad oggetto la "condanna del Comune di Castelvetrano al risarcimento dei danni subiti all'autovettura targata CJ 405 ZW in proprietà e condotta da Quinci Vitino".

**PROMOSSO DA**

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F. 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Avv. Felice Junior Eiranto, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimauddo (C.F. GRMDNI. 594591611, Fax n° 0924 904244, P.E.C. [derimond@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:derimond@pec.comune.castelvetrano.tp.it)) giusta deliberazione G.M. n° 107 del 22.03.2013 e per mandato a margine del presente atto

-APPELLANTE-

**CONTRO**

SI KILIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Patti, elettricamente domiciliata in Castelvetrano nella piazza Cavour n° 11, presso lo studio del procuratore costituito, Avv. Vito Sigronillo;

-APPELLATO-

**IN FATTO**

Con atto di citazione notificato il 16.07.2010, il Sig. QUINCI VITINO ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetrano al fine di ottenere dichiarato e di condanna al risarcimento dei danni dallo stesso assolvamente petiti e la propria

Nella qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetrano, DELBONO è rappresentato e difeso nei presente procedimento ed in ogni fase e grado dall'Avv. Daniela Grimauddo e non esige per ogni qualità di legge, né compresa quella di giudice, qualunque rinvio agli atti, accertare o rinviare, eleggere o revocare il proprio domicilio rappresentativo e stabilire un terzo o essere il rinvio, altresì il nominato procuratore la libertà di accedere agli atti ritenuti. Il alla difesa dell'Ente inoltre, ai fini della legge sulla privacy, dichiara di avere preso visione dell'intercettazione dei dati dell'art. 15 del D.Lgs. 196/2003 e di averne autorizzato il trattamento sui dati personali e dell'Ente concernenti ai fini della diligenza, l'Avv. Daniela Grimauddo

CASTELVETRANO

Il Sindaco  
Dott. Felice Junior Eiranto

Vera la Firma  
Avv. Daniela Grimauddo

Diretto  
Posteggio  
com. S.P.

10.7.10  
E. 2. 58.  
E. 2. 25.  
15 APR. 2013

IPE

Originale  
ALL. 4  
6.10.13  
8.15

SI NOTIFICHI IN DATA 15-04-2013

autovettura in occasione del sinistro verificatosi in Castelvetrano, nella contrada  
Birsato all'altezza del negozio Scarpinando, in data 13.10.2008 alle ore 16:00  
circa, per essere incappato in un taglio trasversale della sede stradale.

Ha sostenuto il Sig. Quinci la responsabilità della P.A. ai sensi e per gli effetti  
degli artt. 2051 e 2043 c.c.

**I** . Costitutosi in giudizio il COMUNE DI CASTELVETRANO ha chiesto e  
ottenuto lo spostamento della prima udienza e, fino ad ottenere in garanzia la  
KILLIN s.p.a. che, dietro autorizzazione n° 75/2008, aveva effettuato  
l'allacciamento tra il proprio immobile prospiciente la pubblica via e la condotta  
fognaria comunale, e la IPE s.r.l. cui la KILLIN s.p.a. aveva affidato la materiale  
esecuzione dell'opera, ivi compreso il taglio della sede stradale.

**II** . Costituitasi in giudizio, la IPE s.r.l., ha chiesto e ottenuto a sua volta  
l'autorizzazione a chiamare in garanzia la INA ASSITALIA s.p.a., in virtù del  
contratto assicurativo con essa stipulato.

**IV** . Con sentenza n. 186/2012, depositata in Cancelleria il 15.10.2012, notificata  
nei fini dell'esecuzione il 18.02.2013, il Giudice di Pace ha così statuito:

***"PQM"***

*Il Giudice di Pace di Castelvetrano, Dott.uso Pino Masella, definitivamente  
pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente e, nei  
termini notificato dall'attore al convenuto Comune di Castelvetrano, in persona  
del Sindaco pro tempore e nei confronti della Killin s.p.a. in persona del legale  
rappresentante pro tempore, della IPE s.r.l., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, e della INA Assitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro  
tempore, senza chiamare in causa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione e  
difesa difensiva, così decide:*

- Dichiara solidalmente responsabili del sinistro occorso in data 13.11.2009 il Comune di Castelvetrano e la IPE s.r.l.:

- Condanna conseguentemente il Comune di Castelvetrano e la INA Assitalia s.p.a. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.700,00, così liquidata come in motivazione oltre gli interessi legali dal sinistro al saldo;

- Condanna sempre gli stessi alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquido in complessivi € 920,00 oltre IVA e CPA come per legge;

- Condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese del giudizio a favore della Killin s.p.a., che liquida in complessivi € 860,00 oltre IVA e CPA.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 283 c.p.c.,

Casi deciso in Castelvetrano 24-09-2017

F.to IL CANCELLIERE  
(Dott.ssa Agata Fontana)

F.to IL GIUDICE DI PACE  
(Dott.ssa Pina Nasello)

✓. Presa visione della sentenza il Comune, con nota prot. 1857/leg del 7.11.2012, ha chiesto all'INA ASSITALIA s.p.a. di corrispondere all'attore vittorioso l'intera somma portata nella sentenza, ritenendo errata la decisione oggi impugnata. Infatti, è chiaramente emerso in giudizio come responsabile del sinistro fosse la KILLIN s.p.a. in quanto destinataria dell'autorizzazione ad effettuare i lavori, nei confronti della quale doveva rispondere la IPE s.r.l., appaltatore dei lavori stessi, a sua volta garantita dalla INA ASSITALIA s.p.a.

Per gli stessi motivi, con la medesima nota, il Comune ha chiesto alla KILLIN s.p.a. di rimborsare alla somma liquidata dal Giudice di Pace a titolo di spese legali.

Il tutto preannunciando appello avverso la sentenza in caso di mancato accoglimento delle richieste.



VI. Senonché, mentre la INA ASSITALIA s.p.a., preso atto e condiviso le ragioni del Comune, dopo avere corrisposto all'attore vittorioso l'intera somma portata in sentenza, ha comunicato, con nota e mail del 18.01.2013 h. 10.23, l'abbandono di ogni richiesta di rivalsa per il recupero del 50% di quanto liquidato al Sig. Quinci Vitino, la KILLIN s.p.a. con nota a firma del suo procuratore ad litem, avv. Vito Signorello, pervenuta al prot. gen dell'Ute a. n° 58641 del 6.12.2012, ha insistito nella richiesta di pagamento, pronunciando l'avvio di azione esecutiva.

Seguivano contatti verbali senza esito, tanto più che, in data 18.02.2012, l'attore notificava la sentenza n° 184/2012 al Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro tempore, per carico domiciliato presso la Casa Comunale, per ottenere il pagamento del dovuto.

VII. La rinuncia dell'INA ASSITALIA s.p.a. alla rivalsa nei confronti del Comune, condannato in solido al pagamento in favore dell'attore principale della sorte e delle spese del giudizio, comporta il venire meno di ogni interesse del Comune ad appellare la sentenza nei confronti della IPT s.r.l. e della INA ASSITALIA s.p.a.

Permane invece l'interesse ad interporre gravame contro la KILLIN s.p.a., unica responsabile nei confronti del Comune odierno appellante, avverso la suddetta ingiusta Sentenza n. 184/2012, pubblicata il 15.10.2012 e della quale si chiede la riforma, nella parte o per i motivi che di seguito si espongono.

#### **DIRITTO**

Recita la Sentenza:

**CAPO 1 - *"Dichiara solidalmente responsabili del sinistro occorso in data 13.11.2009 il Comune di Castelvetro e la IPT s.r.l."***

**CAPO 2 - *Condanna conseguentemente il Comune di Castelvetro e la INA***

*Assitalia s.p.a. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.700,00, così liquidata come in motivazione oltre gli interessi legali dal sinistro al saldo.*

*CAPO 3 - Condanna sempre gli stessi alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 920,00 oltre IVA e CPA come per legge.*

I suddetti CAPT sono errati e se ne chiede la riforma nei confronti della KILLIN spa, per i seguenti motivi.

**Absenza di responsabilità in capo al Comune – errata valutazione di fatti e documenti – art. 116 c.p.c.**

Ha ritenuto il Giudice solidalmente responsabili nei confronti dell'attore QUINCI VITINO il Comune di Castelvetrano e la IPE s.r.l., a diverso titolo.

Il primo (Comune), quale comittente e proprietario/custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la seconda (IPE), quale ditta subappaltatrice dei lavori, ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Ha conseguentemente condannato entrambi in solido al risarcimento dei danni sofferti dall'attore ed al pagamento delle spese del giudizio.

La sentenza si basa su un palese errore: avere considerato il Comune quale ente comittente dei lavori e la IPE s.r.l. subappaltatore degli stessi.

Invero, il Comune non ha commissionato lavoro alcuno e meno che mai alla IPE s.r.l.

Il Comune, quale proprietario della strada, si è limitato ad autorizzare la KILLIN s.p.a. ad effettuare lavori sulla stessa, e questa ne ha affidato l'esecuzione in appalto alla IPE s.r.l., a sua volta assicurata per la responsabilità civile dalle INA ASSITALIA s.p.a..

Ora, se è vero che il Comune, in quanto proprietario/custode della res pubblica, quando affida in appalto lavori a terzi mantiene la sua responsabilità ex art. 2051

c.c. (cfr. il Giudice Cass. 775/07), è anche vero che nel caso in esame esso non ha affidato appalto alcuno.

La KILLIN s.p.a., invece, quale titolare dell'autorizzazione ad effettuare lavori nel proprio esclusivo interesse, ha assunto la responsabilità dell'opera e delle sue conseguenze verso il Comune di Castelvetrano, mentre la IPE s.r.l. la ha assunta verso la KILLIN s.p.a. e PINA ASSITALIA s.p.a. verso la IPE s.r.l..

Sulla base di tali rapporti sono state effettuate le chiamate in garanzia.

Il primo Giudice, però, non ha tenuto in nessun conto il titolo di responsabilità di ciascuno dei soggetti e, confondendo il Comune con il committente dei lavori, lo ha ritenuto responsabile del sinistro condannandolo in solido con la IPE s.r.l. al risarcimento in favore dell'arteria, cosa più grave, lo ha condannato a pagare le spese del giudizio in favore della KILLIN s.p.a., unica ad avere assunto l'obbligo verso il Comune di tenere indenne da ogni onere conseguente ai lavori autorizzati.

La chiamata in giudizio in garanzia della KILLIN s.p.a. su istanza del Comune di Castelvetrano è stata autorizzata dal G.d.P. in virtù del rapporto intercorrente tra gli stessi e derivante dall'autorizzazione n° 75/08 ad effettuare i lavori necessari all'allaccio dello scarico proveniente dall'edificio in proprietà della suddetta società al pozzetto fognario sito nella pubblica via.

L'autorizzazione veniva concessa alla KILLIN s.p.a. sotto la condizione dell'osservanza delle norme contenute nel Regolamento Utilizzi Comunale che, all'art. 75, attribuisce all'assuttore dei lavori la piena responsabilità degli stessi e l'obbligo di adottare tutti i mezzi necessari per evitare pericoli di ogni genere derivanti dall'opera.

Non rilegga che la società autorizzata abbia affidato la materiale esecuzione dei lavori ad un terzo, atteso che garante verso il Comune rimane la società autorizzata.

Soltanto la KILLIN s.p.a. ha assunto nei confronti della P.A. ogni onere relativo alla conduzione dei lavori e la conseguente responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose derivanti dai lavori autorizzati.

In sostanza il rapporto di garanzia intercorre tra il Comune e la KILLIN spa.

Ne consegue che, anche se il primo Giudice ha ritenuto responsabile il Comune quale proprietario del sito, e, sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tale responsabilità doveva comunque farsi ricadere sulla KILLIN s.p.a., appositamente chiamata in garanzia.

Su tale assunzione di responsabilità si è basata la chiamata in garanzia ed opera del Comune, chiamata estesa alla IPE s.r.l., impresa principale esecutrice dei lavori appaltati dalla KILLIN stessa e verso la quale la Killin spa ha declinato ogni responsabilità.

Se non che il Giudice, dopo avere correttamente ammesso il loro ingresso nel giudizio, ha errato nell'attribuire la responsabilità del sinistro.

Oltretutto, l'assunzione in carico da parte della compagnia assicurativa di ogni onere verso l'attore, coerente con le reali responsabilità del sinistro, comporta che il Comune non ha interesse alcuno ad impugnare le statuizioni di cui sopra nei confronti sia della IPE s.r.l. che della INA ASSITALIA s.p.a., mentre permane l'interesse a proporre gravame contro la KILLIN s.p.a. con riguardo alla condanna alle spese in favore di questa.

Il Giudice di Pace avrebbe dunque dovuto ritenere e dichiarare la KILLIN spa responsabile del sinistro nei confronti dell'attore principale, Quinci Vitino,

condannandolo al risarcimento del danno e delle spese legali verso lo stesso e nei confronti del Comune, in virtù del rapporto tra gli stessi macrocorrente, e, a cascata, porre poi la responsabilità nei confronti dei garanti chiamati in giudizio, la IPT srl e la INA ASSITALIA spa.

\*\*\* \*\*

**CAPO 4 - "Condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese del giudizio a favore della Killin s.p.a., che liquida in complessivi € 860,00 oltre IVA e CPA".**

La suddetta statuizione è priva di ogni fondamento e se ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

Violazione delle regole sulla soccombenza – art. 91 c.p.c.

Il Comune non è stato dichiarato soccombente nei confronti della KILLIN s.p.a.

Lo è stato semmai nei confronti dell'attore.

Non trova quindi ragione la sua condanna alle spese in favore della terza chiamata in causa.

Infatti, cronologicamente il G.d.P. ha qualificato il Comune come contraente, la Killin spa appaltatore e la IPT srl subappaltatrice.

Ma se anche così fosse stato, è evidente che la Killin spa, ritenuta dal Giudice appaltatrice, non poteva comunque non rispondere nei confronti dell'asserito committente per il danno creato ai terzi, anche se tale responsabilità è stata poi a cascata attribuita alla materiale esecutrice dei lavori, la IPT srl, e alla sua assicuratrice, la INA ASSITALIA s.p.a.

Nella sostanza, il Giudice ha errato tre volte.

Prima di tutto nell'individuare l'esatto ruolo delle parti.

In seconda luogo nell'individuare i profili di responsabilità di ciascuno di essi.

\*\*\*\*\*

Infine nel condannare il Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore della KILLEN spa, in assenza di ogni e qualsiasi statuizione, espressa o implicita, di responsabilità nei confronti di questa.

Tassa avrebbe invece dovuto accogliere la domanda del Comune di condannare la KILLEN spa al pagamento delle spese di lite in favore del Comune stesso, in virtù della garanzia coeula di tenerlo indenne da ogni onere conseguente all'autorizzazione ad essa rilasciata, o alla richiesta in subordine di compensare le stesse.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Il Comune di Castelvetro, odierno appellante, non ha interesse alcuno ad impegnare le statuizioni di cui sopra nei confronti sia della IPE s.r.l. che della INA ASSITALIA s.p.a., mentre permane l'interesse a proporre gravame contro la KILLEN s.p.a. con riguardo alla condanna alle spese in favore di questa.

Per i superiori motivi, lo stesso, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

KILLEN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.01392840839), con sede in Putti nella via Papa Giovanni XXIII, elettivamente domiciliata in Castelvetro nella piazza Cavour n° 11, presso lo studio dei procuratori costituiti, Avv. Vito Signorello

A COMPARIRE

all'udienza del 18.09.2013, ore di rito, fissata al Tribunale di Marsala, nei locali di Sua meritorie seduce, siti in Marsala nella piazza Paolo Borsellino n° 1, Palazzo di Giustizia, con invito a costituirsi, nei termini e nel le forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., entro venti giorni prima di data udienza, con avvertimento che la

causazione oltre tale termine implica la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e la decadenza di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparso all'udienza anzì indicata, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere, in totale riforma dell'impugnata sentenza, le domande di cui infra e le seguenti conclusioni:

#### VOCALIA D'UCOLMO TRIBUNALE

Riferita agli v contraria istanza, eccezione e difesa,

- In accoglimento dei motivi di appello, in riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Castelvetro n. 184/2012, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune nei confronti della KILLIN s.p.a., nei motivi in narrativa indicati e per ogni altro di giustizia o, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il Comune di Castelvetro al pagamento delle spese del giudizio a favore della Killin s.p.a.
- Condannare l'appellato al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado.
- In subordine, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente domanda, dichiarare compensati i spese del giudizio di primo grado.
- In ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese del presente grado.


Castelvetro, 10.04.2013

Avv. Daniela Grimaudo  


#### DICITAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 1.082,23 ed il C.U. dovuto è pari ad € 55,50


Castelvetro, 10.04.2013

Avv. Daniela Grimaudo  


Offre in comunicazione in uno al fascicolo: 1) copia conforme dell'impugnata sentenza; 2) fascicolo del primo grado di giudizio; 3) deliberazione G.M. n° 107 del 22.03.2013; 4) copia nota prot. 1375/leg del 7.11.2012; 5) copia nota pervenuta al prot. gen n° 4615 del 18.07.2013; 6) copia nota pervenuta al prot. gen n° 58641 del 6.12.2012; 7) copia sentenza notificata il 18.02.2013.

Castelvetro, 13.04.2013

Avv. Daniela Grinaudo



DE MARCELLO  
SOCIETÀ PER AZIONI  
SOCIETÀ LEGALITÀ

### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Istante il Comune di Castelvetro, il persona del suo Sindaco pro-scupere, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, ha notificato copia conforme del su esteso atto di appello a:

1) **KH.I.ON** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 01392840639), con sede in **Papa** nella via Papa Giovanni XXIII, effettivamente domiciliata in Castelvetro nella piazza Cavoni n° 11, presso lo studio del procuratore costituito, Avv. Vito Signorello, ivi consegnandone copia a

2) **INA ASSITALIA** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 0092321003) con sede in Roma, effettivamente domiciliata in Castelvetro nella via Vittorio Emanuele n° 64, presso lo studio del procuratore costituito, Avv. Stefano Paolo Genco, ivi consegnandone copia a



PRODOTTORE ASSOCIATO...  
CONFEZIONE...  
DISTRIBUZIONE...

### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Istante il Comune di Castelvetrano, il persona del suo Sindaco pro-tempore, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni del Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di *Castelvetrano* ha notificato copia conforme del su esteso atto di appello a:


2) IPE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 01872880818) con sede in Mazara del Vallo, attualmente domiciliata in Parlanna nel viale d'Italia n° 139, presso lo studio del procuratore castrauto, Avv.

Christian Artale, *in mezzo del registro postale R. n° 76530327202/4*

CASTELVETRANO 15 APR 2013

UFFICIALE GIUDIZIARIO -  
*Antonio Sciarro*

N. Raccomandata 76530327202-4



**Posteitaliane**

**RACCOMANDATA** RICEVUTA  
Fiduciaro in doppio esemplare e valida per la comunicazione: busta chiusa e sigillata con nastro  
Si prega di compilare i dati nel rettangolo sottostante a macchina o in stampatello

*IPE S.R.L. Christian Artale*  
*Viale Italia* 439  
*10122* *Castelvetrano*

MITTENTE: *Christian Artale*  
RUBRICA: *Castelvetrano*  
C.A.P.: *92022*  
CITTA': *Castelvetrano*  
PROV.: *ME*  
C.A.B.: *030*  
C.A.D.: *030*  
C.A.P. (C.A.B. e C.A.D.): *030*

RETRO ALLEGATI  A.R.

Completamento a 2  
Frazioni (2000)

Costo 64000      Sez. 4      Obiettivo 2000  
Costo talia: 25      15/04/2013 12:20  
Costo gr. CA      8,25 off. E 8,25  
Serv. Reg.      00  
Cod. inv.      02030442769

TASSE

**Posteitaliane**

Servizio postale per corrispondenza

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 nel formato specificato con raccomandazione

76630927202-4

(vedi regolamento art. 31 art. 3)

Bollo  
gr 12

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
 L'ufficio di accettazione deve controllare l'importo della raccomandazione e il pagamento della tassa di distribuzione. In caso di errore di distribuzione o di inaffidabilità del destinatario, il raccomandato deve essere conservato e consegnato al mittente.

Reg. (CEE) n. 1013/68 Mod. 1013 - 01/20/1992

Indirizzo mittente  
 (se diverso)

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a:

Indirizzo destinatario

AG



76603448856-9



Azu Denise Guarnido  
 Ufficio Imp. Comune di  
 Pievevano P.le Libertato 1  
 n. 5 31022 Pievevano

**N° 1071/A**

**AVVISO DI RICEVIMENTO** del mittente per raccomandazione postale con ricevuta di ritorno

Mittente: **IPC S.p.A.** Via ...

Destinatario: **Azu Denise Guarnido** P.le Libertato 1 n. 5 31022 Pievevano

<b>CONSEGNA DEL PILOTO</b>	<b>AVVERTENZE PER LA CONSEGNA DEL PILOTO</b>	<b>AVVERTENZE PER IL DESTINATARIO</b>
<input type="checkbox"/> Consegna a domicilio <input type="checkbox"/> Consegna al ufficio di distribuzione <input type="checkbox"/> Consegna al mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente
<input type="checkbox"/> Consegna a domicilio <input type="checkbox"/> Consegna al ufficio di distribuzione <input type="checkbox"/> Consegna al mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente
<input type="checkbox"/> Consegna a domicilio <input type="checkbox"/> Consegna al ufficio di distribuzione <input type="checkbox"/> Consegna al mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente
<input type="checkbox"/> Consegna a domicilio <input type="checkbox"/> Consegna al ufficio di distribuzione <input type="checkbox"/> Consegna al mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente	<input type="checkbox"/> Per il destinatario <input type="checkbox"/> Per il mittente

Indirizzo mittente: **IPC S.p.A.**

Indirizzo destinatario: **Azu Denise Guarnido**

POFIA

*Colonna*  
*20/11/15*

Sentenza n. 857/2015 pubbl. il 10/11/2015  
RG n. 855/2013  
Repert. n. 1485/2015 del 10/11/2015  
ALL. 5



TRIBUNALE DI MARSALA  
sezione civile

UFF. LEGALIS

n. 855/2013 R.G.

28

POSTA ITALIANA



POSTA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Filippo Ruggiero, ha pronunciato la seguente

*11/11/2015*

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 855 R.G. dell'anno 2013, in grado di appello avverso la sentenza n. 1844/12 pronunciata dal giudice di pace di Castelvetrano il 24.09.2012, tra:

*26.06.2016*  
*TSF*

COMUNE DI CASTIMMURANO (6100210214), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Daniela Cristoforo, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello,

*20 APR 2015*

**APPELLANTE**

KILLIN S.P.A. (01392340539), in persona del legale rappresentante p.t. elettronicamente domiciliata in Marsala (TP), nella Via Longonate Boen n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Carini, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vito Signorella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;

nonché

GENERALI ITALIA S.P.A. (00883350607), in persona del legale rappresentante p.t. elettronicamente domiciliata in Marsala (TP), nella Via Vito Balzo 2/C, presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paolo Genovese;

**APPELLATI**

VITINO QUINCI,

IPF S.R.L.

**APPELLATI CONTUMACI**

aver e ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 16.04.2015,

*Prot. aut. inf. Reg. n. 234 del 02-05-2015*

COMUNE DI CASTIMMURANO  
28.03.2015  
14232

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE



TRIBUNALE DI MARSALA  
sezione civile

parte appellante ha concluso come da atto di appello.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello, notificato il 12.04.2013, il Comune di Castelvetroano ha proposto appello, tempestivo in difetto di modificazione della sentenza impugnata, avverso la sentenza n. 184/12 emessa, nel procedimento r.g. n. 870/10, dal giudice di pace di Castelvetroano in data 24.09.2012 e depositata in cancelleria il 15.10.2012.

L'appellante premette che il giudizio era stato introdotto da Vitino Quinci, che chiedeva il risarcimento del danno patito alla propria autovettura che nella circolazione cadeva in un'insida costituita da un taglio trasversale della sede stradale. Nel giudizio di primo grado il Comune di Castelvetroano aveva chiamato in causa la s.p.a. Killin, cioè la persona che, autorizzata dall'ente locale, aveva fatto eseguire sul tratto di strada in questione opere di allacciamento alla condotta fognaria dalla cui esecuzione era sorta l'insida, nonché la s.r.l. IPE, cioè il soggetto che aveva materialmente eseguito, su commissione della Killin s.p.a., l'opera. A sua volta, la s.r.l. IPE aveva chiamato in causa la INA Assitalia s.p.a., che la assicurava per la responsabilità civile.

Con la sentenza impugnata, il giudice di pace, previo accertamento della responsabilità del Comune di Castelvetroano appellante e della s.r.l. IPE, ha condannato lo stesso Comune e la INA Assitalia s.p.a. al pagamento, in favore dei Quinci, della somma di €. 1.700.000, oltre interessi, nonché il Comune e la compagnia assicurativa alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore ed ancora il solo Comune alla refusione delle spese di lite in favore della s.p.a. Killin.

L'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale voglia *riechinare o dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune nei confronti della Killin s.p.a. ... e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, nel senso che sia disposta la condanna della Killin s.p.a. al pagamento delle spese sostenute dal Comune ovvero la loro compensazione, con vittoria di quelle del presente grado.*

A sostegno della sopra riportata conclusione, l'appellante, premesso che la INA Assitalia s.p.a. ha corrisposto all'attore vituocioso l'intera somma liquidata in





TRIBUNALE DI MARSALA  
sezione civile

sentenza, rinunciando alla evasiva della metà nei confronti del Comune, afferma che l'accertamento della sua responsabilità cada rinvenuto esatto, sostenendo che il giudice di pace avrebbe dovuto, invece, ritenere e dichiarare la responsabilità della Kilim s.p.a., in quanto soggetto che aveva assunto la responsabilità dell'opera, essendo titolare dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Con specifico riferimento alla situazione sulle spese, l'appellante sostiene che sul punto la pronuncia violi il principio della soccombenza, poiché il Comune non è stato dichiarato soccombente nei confronti della Kilim s.p.a. nei cui confronti è stato condannato al rimborso delle spese.

Merita sottolineare che parte appellante evidenzia tuttavia che il proprio interesse all'impugnazione delle sanzioni impugnate sussiste unicamente nei confronti della Kilim s.p.a. con riguardo alla condanna alle spese.

La Kilim s.p.a. si è costituita in giudizio mediante il deposito di una comparsa di costituzione e del relativo esecutorio in data 10.10.2013, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguenziale condanna della sentenza del giudice di pace, con vittoria di spese del presente grado, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata ove la stessa accerta la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo capo, ritacando viceversa responsabile il Comune in qualità di ente proprietario della strada e movente della stessa.

A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, si è costituita nel presente giudizio anche la INA Assitalia s.p.a., osservando che nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti e quindi chiedendo unicamente il rimborso delle spese per la costituzione nel presente grado. Sono rimaste contumaci le altre parti.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2015, con concessione dei termini per le comparse conclusionali e menzione di replica ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c..

\* \* \* \* \*

Tenute conto delle parziali conclusioni dell'atto di appello, come sopra testualmente riportate, parte appellante propone impugnazione chiedendo unicamente una pronuncia che sostituisca il capo della sentenza resa all'esito del



Sentenza n. 857/2015 pubbl. il 10/11/2015

RG n. 855/2013

Repert. n. 1485/2015 del 10/11/2015



TRIBUNALE DI MARSALA  
sezione civile

primo grado di giudizio relativo alla condanna del Comune di Castelvetrano alla  
refusione delle spese processuali sostenute dalla Killin s.p.a.

Al riguardo si osserva che non è corretta l'affermazione di parte appellante secondo cui detta condanna viola il principio della soccombenza, in considerazione dell'assente difetto di una dichiarazione di soccombenza del Comune nei confronti della Killin s.p.a.

Anche a fronte della mancanza di una esplicita dichiarazione di soccombenza del Comune di Castelvetrano nei confronti della Killin s.p.a., la statuizione del giudice di pace trova adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite; poiché il giudice di pace non ha rilevato alcun profilo di responsabilità in capo alla Killin s.p.a., terza chiamata in causa da parte del Comune, è regola generale quella per cui, in tal caso, le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che ha provocato la chiamata, ovvero, nel caso di specie, il Comune di Castelvetrano.

Né, tenuto conto delle conclusioni dell'atto di appello, come sopra evidenziate, viene chiesta una modifica del capo della sentenza riguardante l'accertamento della responsabilità del Comune, che possa consequenzialmente determinare una nuova diversa valutazione in merito di spese.

Rimando quindi ferma la pronuncia sull'accertamento della responsabilità del Comune appellante e della s.r.l. IPE, non essendovi stata rproposizione della domanda, è logica conseguenza la condanna del Comune al pagamento delle spese sostenute dal terzo per effetto della sua chiamata, secondo i principi resté richiamati. Per questo motivo l'appello va rigettato.

Quanto alle spese del presente giudizio, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle stesse, liquidate come da dispositivo, in favore della Killin s.p.a. in ossequio al principio della soccombenza. Al riguardo occorre precisare che la liquidazione effettuata riguarda entrambi i gradi di giudizio e sostituisce la relativa statuizione di primo grado. Può invece essere disposta la compensazione delle spese sostenute dalla Generali, in difetto di alcuna domanda nei suoi confronti e, quindi, di soccombenza.



Sentenza n. 857/2015 pubbl. il 10/11/2015  
RG n. 855/2013  
Repert. n. 1485/2015 del 10/11/2015

015  
013  
015



TRIBUNALE DI MARSALA  
sezione civile

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Filippo Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa:

**rigetta** l'appello;

**condanna** il Comune di Castelvetro a rimborsare le spese processuali sostenute dalla Kilin s.p.a. liquidate in complessive €. 1.600,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

**conferma** nel resto la sentenza impugnata.

Marsala, li 09.11.2015.

*Il giudice*

Filippo Ruggiero





# REPUBBLICA ITALIANA


## IN NOME DELLA LEGGE

"COMANDIAMO A TUTTE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A  
CIBUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL F.M. DI  
DARVI ASSISTENZA, ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI  
CONCORRERE QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI".

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEL TITOLO ED È RILASCIATA IN  
FORMA ESCLUSIVA PER LA PRIMA VOLTA A RICHIESTA DELL'AVV. VITO  
SIGNORELLO IN CORSO DI REGISTRAZIONE.

MARSALA, 08.03.2016

F.TO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



PER AUTENTICA

MARSALA, LI 08.03.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO





U.N.E.P.  
 TRIBUNALE MARSALA  
 N. 2375 CAON.  
 DIRITTI .....  
 TRAS-PARTE .....  
 TOTALE .....  
 IMPLORAZIONE .....  
 SPESE PERIZIALE .....  
 TOTALE .....  
 TASSA PER .....  
 TRIBUNALE MARSALA  
 UFFICIALE DEL TRIBUNALE

UFFICIO UNICO  
 TRIBUNALE DI MARSALA  
 RELATA DI NOTIFICA  
 Ad istanza come in atto

Copia del presente atto esibita n. 259/2015  
 del sottoscritto addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Marsala è stata notificata  
al Comune di Contabene in persona del  
Sindaco pro tempore, presente in persona  
del P.elle Umberto I.

mediante impo fatto per mezzo del servizio postale  
 con raccomandata ed avviso di ricevimento

22 APR 2018

MULE FRANCESCO  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 TRIBUNALE DI MARSALA

All. 6


Sentenza n° 857/2015 Tribunale Marsala  
COMUNE di CASTELVETRANO c/ KELLIN s.p.a.

\*\*\* \*\*

SPFSE LEGALI impenibili (compenso)	€	1.600,00
SPESE forfettarie 15% su € 1.600,00	€	240,00
CAP 4% su € 1.840,00	€	73,60
IVA 22% su € 1.913,60	€	421,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.334,60</b>

Castelvetro, 6.09.2016

Avv. Daniela Grimaudo





**Città di Castelvetrano**  
**Staff Sindaco Ufficio Legale**

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetrano (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00  
Funzionari: Avv. Daniela Grimaudo - e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Comune di Castelvetrano c/ KILLIN S.P.A. - procedimento  
n° 855/2013 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza n° 857/2015

**Al Sindaco**  
**a mezzo pec**

>>>>>

E' stata notificata in data 26.04.2016 la Sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice, dott. Filippo Ruggiero, ha rigettato l'appello proposto dal Comune contro la KULLIN s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare le spese legali del giudizio di primo grado.

Con la Sentenza d'appello il Comune è stato condannato a pagare le spese legali in favore dell'appellata per € 1.600,00 oltre accessori e costi per totali € 2.334,60.

Si comunica, pertanto, che quest'Ufficio sta provvedendo alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento del debito, non avendo ritenuto opportuno proporre ricorso in cassazione, attesa anche l'esiguità delle somme da corrispondere in rapporto agli esborsi da affrontare per il gravame e in considerazione dell'alca del giudizio.

Distinti saluti.

**F.to Avv. Daniela Grimaudo**

Da: dgrintando@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
Oggetto: COMUNE C/ KILLIN s.p.a. - Sent. 857/2015 - liquidazione  
Data: Ven, 9 Settembre 2016 12:45 pm  
A: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Invio in allegato nota prot. 4507/og/16 in data odierna.  
sev. Daniela Grimalda

Attachments:

Liquid. Sentenza KILLIN Tri. .rtf
Size 220 k
Type application/msword